

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 031/CFA

(2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Renato Carmelo Calderone, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Marco Lipari, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO FONDI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 750,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 15 C.G.S. – (NOTA N. 4892/1174/PF13-14/AM/MA DEL 13.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015)

2. RICORSO SIG. CAPITANI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 15 C.G.S. – (NOTA N. 4892/1174/PF13-14/AM/MA DEL 13.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015)

La C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1 e 2 come sopra rispettivamente proposti dalla società Fondi Calcio di Fondi (Latina) e dal Sig. Capitani Domenico:

- **ACCOGLIE IN PARTE** relativamente alla posizione della società Fondi Calcio rideterminando la sanzione nella sola ammenda di €1.000,00, eliminando la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica;
- **RESPINGE** relativamente alla posizione del Sig. Capitani Domenico.

Dispone restituirsi la tassa reclamo relativa al ricorso della società Fondi Calcio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo del Sig. Capitani Domenico.

3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. LUCA TASSO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ;**
- **AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ GUBBIO 1910, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 62 COMMI 1 E 2 N.O.I.F., SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (NOTA N. 4907/708 PF13-14 AM/MA DEL 13.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia) ridetermina la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Luca Tasso al 31.3.2015, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società A.S. Gubbio 1910 a €2.000,00

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI GIORNI 20 AL SIG. CORRADI LUCIANO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**
- **AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 15 C.G.S (NOTA N. 5204/109 PF14-15 DP/FDA DEL 22.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN – Sez. Disc. del 26.2.2015)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana1919 di Salerno annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 6 marzo 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio